

**Regolamento per la disciplina dell'Imposta
Comunale sugli Immobili**

Indice

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Immobili posseduti ed utilizzati da enti non commerciali
- Art. 3 Abitazione principale concessa in comodato
- Art. 4 Fabbricati inagibili od inabitabili
- Art. 5 Aree fabbricabili
- Art. 6 Terreni condotti direttamente
- Art. 7 Versamenti del contitolare
- Art. 8 Procedimento di accertamento
- Art. 9 Avviso di accertamento
- Art. 10 Accertamento con adesione
- Art. 11 Riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza del Comune
- Art. 12 Modalità di riscossione dei tributi
- Art. 13 Incentivi per il personale addetto agli uffici tributari
- Art. 14 Entrata in vigore

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Ai sensi del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, Titolo I, Capo I e successive modificazioni ed integrazioni, è istituita l'Imposta Comunale sugli Immobili.

2. Con il presente regolamento il Comune esercita la potestà regolamentare prevista dal D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 art. 59.

3. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si applicano le norme previste dal D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, Titolo I, Capo I e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

IMMOBILI POSSEDUTI ED UTILIZZATI DA ENTI NON COMMERCIALI

L'esenzione di cui all'art. 7, lettera i) del D.Lgs. 504/92 concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali è applicata soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 3

ABITAZIONE PRINCIPALE CONCESSA IN COMODATO

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 466/97, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado, sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza.

2. A queste abitazioni è applicata l'aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali e la detrazione prevista per le stesse.

Art. 4

AREE FABBRICABILI

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 466/97 al fine della limitazione del potere di accertamento e dell'insorgenza del contenzioso, l'Organo competente può stabilire annualmente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, tali valori vengono proposti dagli uffici.

2. I valori determinati di cui al comma 1, valgono anche per l'anno successivo, qualora non si deliberi diversamente nei termini per l'approvazione del Bilancio di Previsione.

Art. 5

FABBRICATI INAGIBILI OD INABITABILI

Ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.Lgs. 504/92 un fabbricato viene considerato inagibile od inabitabile qualora sia inidoneo all'uso per le seguenti condizioni dello stesso:

- 1) assenza dei servizi igienici;
- 2) assenza di acqua corrente;
- 3) assenza dei serramenti;
- 4) assenza di allacciamenti elettrici;
- 5) assenza di ogni intavellatura, impalcatura o soffitto, che protegga l'ambiente abitato della intemperie.

2. Per ottenere la riduzione della metà dell'importo di cui all'art. 8, comma 1 del D.Lgs. 504/92 il contribuente dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicando una o più delle condizioni sopra menzionate. In tutti gli altri casi l'inagibilità od l'inabitabilità potrà essere accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario.

3. La riduzione dell'imposta verrà applicata dalla data di presentazione della dichiarazione o del certificato di cui al comma 2 e fin tanto che il fabbricato non venga dichiarato agibile od abitabile.

Art. 6 **VERSAMENTI DEL CONTITOLARE**

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 466/97, i versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché l'Imposta Comunale sugli Immobili relativa all'immobile in questione sia totalmente assolta per l'anno di riferimento.

Art. 7 **TERRENI CONDOTTI DIRETTAMENTE**

Per dimostrare la conduzione diretta di cui all'art. 9 del D.Lgs. 504/92, così come specificato dall'art. 58, comma 2 del D.Lgs. 466/97, dovrà essere presentata unitamente alla comunicazione prevista dall'art. 8 del presente Regolamento una dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente la condizione in oggetto.

Art. 8 **PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO**

1. Si dispone la soppressione dell'obbligo per il contribuente di presentazione della dichiarazione o denuncia e la conseguente introduzione dell'obbligo di presentare una comunicazione utilizzando i moduli predisposti dall'ufficio.

2. La comunicazione dovrà essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui gli acquisti, le cessazioni e le modificazioni di soggettività passiva si sono verificate.

3. La sanzione per omessa comunicazione di cui ai commi precedenti è fissata in L 200.000 per ciascuna unità immobiliare.

4. La Giunta Comunale può stabilire particolari azioni di controllo.

5. Al fine di potenziare l'attività di controllo il Comune instaurerà collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione (CAAF, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti).

6. Per concentrare maggiore impegno sull'azione di accertamento si dispone di eliminare le operazioni di controllo formale che non comportino la determinazione di maggiori importi.

Art. 9 **AVVISO DI ACCERTAMENTO**

1. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, non oltre il termine di decadenza fissato nel 31

dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

2. L'avviso di accertamento viene emesso per omesso, parziale o tardivo versamento, deve essere motivato e deve prevedere la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

Art. 10

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 466/97, è previsto anche in materia d'Imposta Comunale sugli Immobili l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19.6.1997, n. 218.

Art. 11

RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI E DELLE ALTRE ENTRATE DI SPETTANZA DEL COMUNE

La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza del Comune viene affidata al concessionario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1998, n. 43 con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 12

MODALITA' DI ESECUZIONE DEI VERSAMENTI

I contribuenti eseguiranno i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, tramite il concessionario della riscossione.

Art. 13

INCENTIVI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI UFFICI TRIBUTARI

Ai fini del potenziamento degli uffici tributari del Comune sono attribuiti compensi incentivanti al personale addetto secondo i criteri stabiliti annualmente con delibera della Giunta Comunale.

Art. 14

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento adottato secondo le norme di cui all'art.1 entra in vigore con l'anno d'imposta 1999.